

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-99 del 10/01/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX CAVA BOSCA UBICATO A RUSSI (RA) V. CALDERANA 24. PROPONENTE: COMUNE DI RUSSI. DEFINIZIONE DELLA TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX DISCARICA COMUNALE MEDIANTE CAPPING SUPERFICIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-109 del 10/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX CAVA BOSCA UBICATO A RUSSI (RA) V. CALDERANA 24. PROPONENTE: COMUNE DI RUSSI.  
DEFINIZIONE DELLA TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX DISCARICA COMUNALE MEDIANTE CAPPING SUPERFICIALE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e ssmii che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in

Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

DATO ATTO che che ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2018/23217;

PREMESSO che:

- la Società Calderana srl di Faenza, avente sede in Via Deruta, 9, Comune di Faenza (C.F. e P. IVA 00354730392) con lettera pervenuta all'autorità competente Provincia di Ravenna (acquisita al Pg. n. 88192 del 02/11/10) presentava domanda d'attivazione del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) comprensiva di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il progetto per una discarica per rifiuti non pericolosi localizzata in Comune di Russi, Via Calderana 24 da dedicare in via esclusiva allo smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi in matrice cementizia contenenti amianto;

Nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi per la procedura di VIA-AIA la Provincia - con nota pg n. 59948 del 11/07/11 - richiedeva alla Società alcune integrazioni, tra le quali - in particolare - la necessità di acquisire i seguenti elementi informativi ed ambientali:

*"[...] Si premette innanzi tutto come, nell'ambito dell'istruttoria condotta per la VIA, comprensiva di AIA sono stati acquisiti elementi e informazioni circa l'individuazione di contaminazioni storiche nel sito che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione.*

*La documentazione presentata non contiene un'indagine esaustiva delle zone interessate da potenziale contaminazione. Si ritiene pertanto che, unitamente alle integrazioni sotto riportate, il proponente dovrà presentare gli esiti della procedura operativa ed amministrativa di cui all'articolo 242 del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i. che dovrà essere tempestivamente avviata dal proponente. Tale aspetto risulta imprescindibile per il proseguimento dell'iter istruttorio della Conferenza dei Servizi."*

- con nota acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG n. 63603 del 27/07/11 la Società Calderana srl trasmetteva agli Enti competenti copia degli elaborati relativi alla "Caratterizzazione del Sito località Calderana ex Cava Bosca a Russi (RA) - Indagini storiche e ambientali" in relazione al Sito di proprietà in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, precisando che tale invio veniva effettuato in qualità di soggetto "non responsabile" della potenziale contaminazione.

Nella medesima nota la Società dichiarava che il Sito era stato in passato oggetto di escavazioni e di successivi riempimenti con rifiuti, presumibilmente assimilabili a solidi urbani e inerti. La Stessa riferiva che informazioni circa l'esistenza (nel Sito) di un'area dedicata allo smaltimento di rifiuti erano riportate tra l'altro all'interno del PAE (Piano delle Attività Estrattive) del Comune di Russi.

Il PAE - nell'ambito della descrizione delle possibili opzioni di recupero e ripristino ambientale dell'area di cava in esame - riportava la necessità di intervenire, contestualmente, "per la messa in sicurezza definitiva dell'attigua vecchia discarica comunale per rifiuti urbani". Per gli interventi di tombamento della cava si devono prevedere adeguati studi e valutazioni di impatto ambientale secondo la normativa vigente e lo strato finale di riempimento deve essere idoneo a garantire il recupero e la riqualificazione ambientale".

La Società informava che il proprio progetto di VIA-AIA presentato agli Enti comprendeva anche la proposta di realizzazione del Progetto di messa in sicurezza della vecchia discarica ivi presente, progetto che la Stessa avrebbe concretizzato di propria iniziativa (quale "interessata non responsabile") solo ed esclusivamente al momento dell'attivazione della discarica di nuova progettazione (secondo il Progetto complessivo agli atti degli Enti e di cui alla nominata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - AIA, in ottemperanza a quanto previsto dal PAE vigente).

La Stessa informava che - in difetto dell'attivazione della predetta discarica di nuova progettazione - in qualità di "proprietaria/interessata non responsabile" non sarebbe stata tenuta a provvedere alla messa in sicurezza, essendo il soggetto responsabile della contaminazione facilmente individuabile.

- con nota PG n. 66099 del 08/08/11 la Provincia di Ravenna comunicava l'avvio del procedimento di cui al combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, il quale si concludeva con provvedimento n. 40 del 09/01/14 di ordinanza motivata di diffida nei confronti del Comune di Russi a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi per la potenziale contaminazione riscontrata nel Sito in oggetto;
- con provvedimento n. 3817 del 23/12/14 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna si approvava a norma dell'art. 242 c. 4 - a seguito di Conferenza dei Servizi - il documento di "Analisi di Rischio" presentato dal Comune di Russi e si dichiarava la conclusione positiva del procedimento, con contestuale approvazione del "Piano di monitoraggio" di cui all'art. 242 c. 6 del medesimo decreto legislativo;
- in data 09/06/16 si teneva una seduta di Conferenza di Servizi, alla quale presenziava anche la Soc. Calderana, durante la quale:
  - a) emergeva che i rapporti di prova di ARPAE ST - relativi alle prime n. 3 campagne di monitoraggio ai POC (Pz2, Pz4) - registravano il superamento degli obiettivi di bonifica stabiliti con il predetto provvedimento di approvazione dell'AdR;
  - b) si dava atto che - a norma dell'art. 242 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. n. 152/06 e smi - il Comune di Russi era tenuto alla presentazione di un progetto in grado di ricondurre il Sito agli obiettivi prefissati per la procedura;
  - c) si condivideva la proposta del Comune di Russi di presentare agli Enti competenti (entro 30 gg dal ricevimento del verbale stesso) un crono-programma per la messa in sicurezza con il quale fornire indicazioni sulle tempistiche per le verifiche, progettazione, etc. che intendeva proporre.

Il verbale, sottoscritto dai presenti e anticipato brevi manu al termine della seduta stessa, veniva trasmesso da questa SAC a quanti in indirizzo con nota PGRA/2016/6845 del 09/06/16;

- con nota del 06/07/16 (acquisita al PGRA/2016/8391 del 12/07/16) il Comune di Russi presentava il predetto crono-programma relativo alla messa in sicurezza, crono-programma inviato anche alla Soc. Calderana;
- in data 26/07/16 si teneva una seduta di Conferenza di Servizi, convocata con nota PGRA/2016/9087 del 25/06/16, finalizzata alla valutazione del crono-programma di massima per le verifiche e le ipotesi progettuali per la messa in sicurezza della ex discarica RSU di cui all'oggetto;
- in sede di Conferenza, alla quale partecipava anche la Soc. Calderana, si concordava con la proposta di crono-programma per la messa in sicurezza presentato dal Comune e si prendeva atto che l'articolazione dei vari passaggi avrebbe consentito un continuo flusso informativo tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti, con la possibilità di procedere per fasi successive in maniera concordata e programmata;
- con nota PGRA/2016/9295 del 28/07/16 questa SAC provvedeva alla comunicazione degli esiti della predetta seduta, allegando contestualmente copia del verbale sottoscritto dai presenti contenente le valutazioni convenute durante la seduta medesima;

RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa tra Codesto Comune e tutti i soggetti pubblici e privati interessati da luglio 2016 fino a giugno 2018;

VISTA la nota acquisita al PGRA/2018/7752 del 14/06/18 con la quale il Comune di Russi comunicava la data di esecuzione dei sondaggi e delle prove di conducibilità idraulica (da parte di Gaia srl), rispettivamente previste in data 21 giugno 2018 e nel periodo 2+6 luglio 2018;

VISTA la nota PGRA/2018/8209 del 26/06/18 con cui questa SAC individuava nel giorno 31/07/2018 il termine ultimo entro il quale il Comune di Russi avrebbe dovuto trasmettere agli Enti competenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la copertura della discarica;

VISTA la nota PGRA/2018/10140 del 06/08/18 con cui questa SAC convocava una Conferenza dei Servizi sincrona per il giorno 10 settembre 2018 finalizzata alla valutazione delle tempistiche per il progetto di messa in sicurezza della ex discarica RSU e all'adozione degli atti conseguenti;

DATO ATTO che l'incontro convocato era finalizzato a valutazioni di carattere amministrativo (e non tecnico) sulle tempistiche per gli adempimenti già previsti a carico a del Comune di Russi;

CONSIDERATO che nel corso della seduta di CdS del 10/09/18 - a fronte della presentazione della nota del Comune di Russi inerente la sintesi della proposta tecnica di capping (formalmente pervenuta agli Enti in indirizzo tramite PEC con nota acquisita al PGRA/20018/11729 del 10/09/18) - la Società Calderana srl richiedeva espressamente l'effettuazione di n. 3 carotaggi di rifiuto nel corpo discarica in contraddittorio con ARPAE ST (si veda verbale allegato);

CONSIDERATO CHE tale richiesta di effettuazione di carotaggi non era mai stata svolta nelle fasi precedenti e non risultava supportata da adeguata motivazione;

CONSIDERATO CHE le predette verifiche avrebbero dovuto essere eseguite previo accordo e condivisione delle relative specifiche tecniche con i tecnici di ARPAE ST;

DATO ATTO CHE il Servizio Territoriale ARPAE, con nota acquisita al PGRA/2018/12195 del 19/09/18, esprimeva le proprie perplessità di carattere tecnico e analitico in merito alla possibile rappresentatività delle ulteriori analisi richieste in sede di CdS del 10/09/18, valutando che:

- *Nel corpo di discarica i rifiuti sono vari e disomogenei, quindi qualsiasi numero di carotaggi da effettuare nel corpo di discarica non è sufficiente per individuare la presenza di rifiuti pericolosi, in quanto ogni carotaggio può essere rappresentativo solo di se stesso.*
- *Diversa è la progettazione di una caratterizzazione per la ricerca della contaminazione in un terreno omogeneo, che anche il DLgs 152/06 Parte IV, Titolo V.*
- *La classificazione per determinare la pericolosità del rifiuto abbancato, vista l'impossibilità della ricerca di tutti i possibili componenti, rischia di essere veramente difficoltosa e rischia anche di riuscire a far emergere solo una scarsa percentuale di sostanze della composizione del rifiuto, in assenza di qualche indizio sull'origine del rifiuto stesso.*
- *L'ultima considerazione è relativa alla procedura di sito contaminato svolta sul sito con anche la valutazione di AdR . Non mi pare siano emersi esiti tali da far sospettare la presenza di quantità ingenti di indicatori di pericolosità.*
- *Tutto quanto premesso è assolutamente prioritario, invece, mettere in sicurezza il sito, realizzando il capping, al fine di interrompere definitivamente l'attraversamento del sito da parte dell'acqua piovana per finalmente interrompere il possibile dilavamento dei rifiuti presenti.*

RITENUTO pertanto necessario procedere a riconvocare una seduta di CdS per valutare i nuovi elementi emersi e condividere il percorso sulle future azioni da intraprendere;

VISTO la nota PRGA/2018/12344 del 24/09/18 con cui questa SAC riconvocava una Conferenza dei Servizi sincrona per il giorno 28 settembre 2018 finalizzata alla valutazione delle tempistiche per il progetto di messa in sicurezza della ex discarica RSU e all'adozione degli atti conseguenti;

DATO ATTO che in data 28/09/18 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi di cui sopra, durante la quale la Società Calderana srl richiedeva l'acquisizione al verbale di una propria memoria;

RICHIAMATA tale memoria, acquisita agli atti della CdS in allegato al verbale dell'incontro (PGRA/2018/17608), con cui la Stessa, opponendosi per la prima volta durante l'intero corso del procedimento alla messa in sicurezza permanente mediante capping, chiedeva che venisse "disposta la rimozione dei rifiuti a cura e spese del Comune di Russi previa identificazione e perimetrazione

dell'area"; si fa presente che già nel PAE a cui faceva riferimento la Società Calderana nel 2011 si parlava di messa in sicurezza;

Con riferimento alla nota di Calderana e alla richiesta rivolta ad Arpa SAC dalla Società Calderana - richiesta mai svolta in precedenza dalla Società la quale partecipava al procedimento sin dall'inizio - questa SAC, conseguentemente a quanto deciso nella predetta Conferenza, formulava comunicazione di motivi ostativi inviati alla Società con nota PGRA/2018/14256 del 12/10/18 nella quale rappresentava quanto segue:

*"A) in relazione all'asserzione che trattasi di "discarica non autorizzata":*

- che la discarica di RSU nel sito di Via Calderana veniva attivata dal Comune di Russi in epoca antecedente l'entrata in vigore della normativa di settore di cui al DPR n. 915/1982 che introduce specifica disciplina autorizzativa per l'attività di smaltimento rifiuti;*
- che il Comune di Russi, in ossequio alla normativa transitoria, inoltrava a RER con nota Prot. 1442 del 14/03/1983 domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 31 del DPR 915/1982 per effettuare lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (DPR 915/1982 art. 2 punti 1, 2 e 3) e dei rifiuti speciali non inquinanti (DPR 915/1982 art. 2 punti 1 e 3);*

*B) con riferimento alla richiesta di rimozione dei rifiuti dall'area:*

- che con DGR n. 50/1986 la Regione, diniegando l'autorizzazione disponeva l'interruzione dell'attività di smaltimento nella discarica prescrivendo all'Amministrazione comunale la presentazione alle autorità competenti di "un piano di sistemazione che preveda il ripristino e la riqualificazione dell'area interessata dalla discarica";*
- che pertanto non emerge dalla predetta DGR la richiesta di rimozione dei rifiuti dall'area;*
- che le operazioni di ripristino e riqualificazione sono disciplinate dall'art. 240 D.lgs. 152/2006 il quale al comma 1 lettera q) prevede:*
- "q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici."*

*C) con riferimento alla asserita pericolosità dei rifiuti:*

- che nell'ambito del procedimento non sono emersi esiti tali da far sospettare la presenza di quantità ingenti di indicatori di pericolosità;*
- che agli atti di questa SAC non risultano pervenute adeguate e compiute prove di quanto asserito da codesta Società, sottolineando inoltre che eventuali evidenze in tale senso – ai fini della eventuale potenziale contaminazione del Sito in oggetto – costituirebbero elementi di scarsa rappresentatività qualora rappresentativi solo del campione stesso di rifiuto e non della eventuale potenziale contaminazione delle matrici ambientali (terreni e acque sotterranee) circostanti;*
- che da documentazione acquisita agli atti della Provincia di Ravenna PG n. 63603 del 27/07/11 (al capitolo Valutazione dei risultasti ottenuti dello Studio Geoambientale) emerge che Codesta Società asseriva l'avvenuta mineralizzazione dei rifiuti con ciò escludendo una qualsiasi pericolosità;"*

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti con PGRA/2018/14853 del 24/10/18 la Società Calderana inviava controdeduzioni le quali si ritiene non superino i motivi ostativi alla richiesta di rimozione dei rifiuti di cui alla nota PGRA/2018/14256 del 12/10/18 in quanto:

- A) SULLA DISCARICA NON AUTORIZZATA: non si concorda sull'asserzione della Società relativamente alla qualificazione del silenzio regionale quale "silenzio rigetto" atteso che l'art. 31 del DPR 915/1982 non si esprime in termini di "divieto di prosecuzione dell'attività qualora nel termine dei 6 mesi dall'istanza la Regione non si esprima" e nemmeno si esprime nei

termini: *“l'autorizzazione si intende negata qualora la Regione non si esprima entro il termine di 6 mesi”*; conseguentemente si ritiene che il silenzio regionale non sia un silenzio provvedimentale; *a fortiori* si rileva che se effettivamente si fosse trattato di silenzio significativo (silenzio rigetto) il decorrere del termine di 6 mesi avrebbe esaurito il potere regionale di esprimersi (poiché si sarebbe configurato un provvedimento implicito di diniego decorsi i 6 mesi dall'istanza), invece la Regione si è successivamente espressa con DGR n. 50/1986;

B) SULLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI quanto alle osservazioni della Società Calderana di cui ai punti

1) *La normativa applicabile:*

ci si riporta a quanto già esposto sub A);

2) *La delibera regionale:*

ci si riporta a quanto esposto sub A); inoltre si fa presente che la stessa Società Calderana asserisce che all'epoca dell'adozione della Delibera RER l'espressione *“ripristino”* utilizzata in tale atto non implicava necessariamente l'obbligo di rimozione/sgombero;

quanto alle osservazioni della Società di cui al punto:

3) *Le operazioni di ripristino e riqualificazione:*

si rileva che gli atti impugnati risultano ad oggi validi ed efficaci definendo pertanto gli strumenti urbanistici ai quali parametrare la destinazione d'uso ai fini delle operazioni oggetto del presente provvedimento;

C) SULLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO oltre a riportarsi a quanto contenuto nella nota di comunicazione di motivi ostativi PGRA/2018/14256 del 12/10/18 ulteriormente si fa presente che

Nella documentazione tecnica allegata dalla Società alla istanza di rilascio VIA-AIA (acquisita al PG della Provincia di Ravenna n. 88192 del 02/11/10) la Società rilevava che, sulla base delle indagini ambientali eseguite, *“non c'era evidenza di una contaminazione in atto nel sito, né per quanto riguarda la compromissione delle acque di falda, né per quanto riguarda la qualità delle acque dei laghetti adiacenti, né per le condizioni dell'atmosfera (non è percepibile alcun cattivo odore e non è stata rilevata la presenza di gas biologici neppure in tracce), né per le condizioni del suolo. Le analisi chimiche sulle carote estratte dalla vecchia discarica mostravano eluati con caratteristiche assai migliori di quelle che avrebbero rifiuti freschi e compatibili con terreni di aree molto antropizzate. Le analisi delle falde e delle acque dei laghetti adiacenti non mostravano segnali di preoccupazione per nessuno degli elementi analizzati, restando le anomalie degli episodi difficilmente imputabili in modo univoco alla presenza della vecchia discarica”*.(rif. proposta di messa in sicurezza dell'area).

Per quanto suesposto, nell'ambito del procedimento volto alla bonifica dell'area in oggetto, alla luce della normativa di settore, della documentazione agli atti, degli esiti dei monitoraggi e dell'esigenza di urgenza di mettere in sicurezza il Sito, si ritiene di procedere alla fissazione del termine temporale al 31/01/2019 per la presentazione agli Enti competenti del Progetto esecutivo di messa in sicurezza permanente relativo all'area dell'ex discarica comunale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

## DISPONE

- 1) DI NON accogliere l'istanza della Società Calderana srl presentata in sede di CdS del 28/09/18 (PGRA/2018/17608) per le motivazioni in premessa indicate.
- 2) DI FISSARE al 31/01/2019 il termine entro cui il Comune di Russi dovrà trasmettere agli Enti competenti il Progetto di messa in sicurezza permanente relativo all'area dell'ex discarica comunale presente nel sito denominato "Area ex Cava Bosca" ubicato in comune di Russi (RA), via Calderana.
- 3) DI STABILIRE che il predetto documento progettuale sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Conferenza dei Servizi, la quale sarà appositamente convocata con il fine di valutare ed assicurare la tutela ambientale nonché la possibilità di riutilizzo dell'area in coerenza con gli strumenti urbanistici comunali vigenti.
- 4) DI DARE ATTO CHE a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015 lo stato di contaminazione accertato deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
- 5) DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
- 6) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebutti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**